

=====	ALLEGATO "A" AL N. 21.042 DI RACCOLTA	=====
=====	FIORE DI LOTO E.T.S.	=====
=====	STATUTO	=====
=====	Costituzione - Denominazione – Sede - Durata	=====
=====	Art. 1. Costituzione e denominazione	=====
È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente di secondo livello del Terzo settore, l'associazione denominata "Fiore di loto E.T.S." , più avanti chiamata per brevità associazione, in conformità al dettato della Costituzione Italiana, della normativa in materia ed in particolare del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e del Codice Civile. =====		
=====	Art. 2. Principi	=====
L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è aconfessionale, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. =====		
=====	Art. 3. Sede	=====
L'Associazione ha la propria sede legale in Camaiore (LU). ===== Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. =====		
=====	Art. 4 Durata	=====
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. =====		
=====	Finalità ed attività	=====
=====	Art. 5. Attività di interesse generale e aree di intervento	=====
L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; scopo dell'associazione è promuovere il benessere e l'integrazione delle persone con disabilità, fragili o affette da disturbi della salute mentale tramite la pratica sportiva, la socialità e con tutte quelle azioni che possano favorire il pieno raggiungimento degli scopi associativi. In tali ambiti, l'associazione persegue le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore: =====		
a) interventi e servizi sociali [lett. a) D. Lgs. 117/17]; =====		
b) prestazioni socio-sanitarie [lett. c) D. Lgs. 117/17]; =====		
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i) D. Lgs. 117/17]; =====		
d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l) D. Lgs. 117/17]; =====		
e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [lett. s) D. Lgs. 117/17]; =====		
g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [lett. t) D. Lgs. 117/17]; =====		
f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata [lett. v) D. Lgs. 117/17]; =====		
g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. w) D. Lgs. 117/17]; =====		
h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla crimina-		

lità organizzata [lett. z) D. Lgs. 117/17]. =====

Art. 6. Attività =====

L'associazione realizza i propri scopi operando in collaborazione e per il tramite delle organizzazioni associate, organizzando e svolgendo attività rivolte allo sviluppo del benessere psicofisico delle persone: =====

- con disabilità fisica, relazionale/intellettuale o colpite da patologie degenerative, nonché oncologiche e da disturbi della salute mentale; =====

- fragili, a rischio emarginazione, dovute a situazione economiche al limite della povertà, o per provenienza etnico razziale o per credo religioso. =====

Tutte le attività e le iniziative avranno come comune denominatore l'inclusione dei soggetti più svantaggiati conferendo loro e alle rispettive famiglie l'opportunità di autorealizzarsi e di autodeterminarsi, di poter vivere come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. =====

A titolo esemplificativo e non tassativo, sono ricomprese le seguenti attività:

- co-programmazione, co-progettazione e partenariato con Enti pubblici, con particolare ma non esclusivo riferimento ai punti a), b), d), f) del precedente comma, per lo sviluppo di politiche e la realizzazione di servizi legati alla fragilità nel suo complesso; =====

- sensibilizzazione e formazione in ambito scolastico sui temi della disabilità, dell'integrazione e della salute psico-fisica, attraverso incontri con testimonial e su tematiche sociali fortemente inclusive come il razzismo, la violenza sulle donne, il fenomeno della tossicodipendenza e l'alcolismo in età giovanile; =====

- sviluppare una cultura inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso percorsi ludico motori e progetti educativi che rafforzino la coesione del gruppo classe, andando a colmare un vuoto su servizi scolastici affinché prevengano forme di isolamento ed emarginazione in classe e fuori.

A cui si abbinerà la formazione degli insegnanti sulla tematica della diversità, fornendo ad es. linee guida operative al fine di permettere ai docenti di rispondere in modo più appropriato a domande educative speciali. Una scuola è inclusiva quando in un contesto collettivo e collaborativo, sa utilizzare metodologie e strategie tali da promuovere le potenzialità di ogni alunno; è attenta ai diversi stili di apprendimento, sa usare i mediatori didattici appropriati, sa calibrare i suoi interventi sulla base dei livelli raggiunti dagli studenti, al fine di promuovere il successo formativo. La didattica inclusiva è la didattica di tutti, che si basa sulla personalizzazione e sulla individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive; =====

- promuovere lo sport come strumento per riabilitazione fisica e psicologica sia come mezzo di inclusione e di inserimento sociale dei soggetti svantaggiati sia per migliorare le loro attività quotidiane sia per incrementare il proprio livello di autonomia. Fiore di Loto punterà a sviluppare le discipline del nuoto, canoa, vela, palestra, basket, atletica leggera, pallavolo, tennis tavolo, scherma, arco, tennis, sci, tiro a segno, bocce, biliardino e tutti gli altri sport paralimpici e non, potendo organizzare manifestazioni sportive di livello regionale, nazionale o internazionale o semplicemente iniziative promozionali che l'associazione riterrà opportuni; =====

- acquisire, locare, vendere o semplicemente gestire edifici o strutture da adibire alla pratica agonistico sportiva, riabilitativa, ricreativa/educativa e comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare parte-

cipare a tutte quelle opportunità di riqualificazione di immobili abbandonati o sequestrati alla malavita in collaborazione con Enti Pubblici e Privati; ===
- favorire ed attuare attività di formazione scolastica e post scolastica volti all'inserimento lavorativo di soggetti fragili con lo scopo di garantire processi di vita indipendente e autonoma; =====
- predisporre e favorire in collaborazione con enti pubblici e privati percorsi formativi per nuove figure professionalizzate e/o professionali nel terzo settore in grado di affrontare le esigenze così personalizzate a favore dei soggetti più bisognosi; =====
- attivare percorsi di avvicinamento e di inclusione dei giovani verso il mondo del volontariato per garantire un ricambio generazionale in chiave moderna. =====

L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

===== Art. 7. Svolgimento delle attività =====

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle =====

finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. =====

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. =

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. =====

I volontari avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per attività prestate ai sensi di legge in favore dell'associazione, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea generale dei soci e comunque secondo quanto stabilito dall'art. 17 commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n.117/17. =====

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. =====

===== Art. 8. Attività diverse =====

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di cui ai precedenti articoli, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge. =====

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. =====

Soci, criteri e modalità di ammissione ed esclusione, diritti e doveri. =====

===== Art. 9. Soci dell'associazione =====

Possono diventare soci dell'associazione le organizzazioni che condividono le finalità di cui al presente Statuto e si impegnano per conseguirne gli obiettivi. Nella sua qualità di ente di secondo livello, l'associazione non ammette persone fisiche tra i propri soci. =====

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. =====

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. ===

===== Art. 10. Modalità di ammissione =====

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. =====

Dopo l'accoglimento della domanda il nuovo socio verserà la quota di iscrizione. Il Comitato Direttivo rilascerà la quota dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera di iscrizione. =====

Le organizzazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo Statuto sono definite Soci fondatori; coloro i quali hanno fatto richiesta di adesione all'associazione poi accolta dal Comitato Direttivo, sono Soci ordinari. =====

===== Art. 11. Rigetto della domanda =====

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. ===

===== Art. 12. Diritti e doveri dei soci =====

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. =====

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. =====

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. =====

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. =====

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. =====

I soci e coloro che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. =====

===== Art. 13. Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

a) per scioglimento dell'organizzazione socia; =====

b) per morosità nel pagamento della quota associativa persistente oltre i 6 mesi dalla scadenza fissata e dopo aver ricevuto almeno due solleciti scritti;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; =====

d) per esclusione. =====

Perdono la qualità di socio per esclusione le organizzazioni che si rendono responsabili di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che recano disdoro all'associazione; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. =====

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. =====

=====	Volontari, lavoratori	=====
=====	Art. 14. Volontari	=====
Sono volontari gli associati delle organizzazioni che aderiscono all'associazione e che prestano a beneficio dell'associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====		
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. =====		
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. =====		
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. =====		
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. =====		
Le persone che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, esse sono iscritte in un apposito registro . =====		
=====	Art. 15 Lavoratori	=====
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto ed al perseguimento delle proprie finalità. =====		
=====	Organi sociali e cariche elettive	=====
=====	Art. 16. Organi	=====
Sono organi dell'associazione: =====		
a) l'Assemblea dei soci; =====		
b) il Consiglio Direttivo; =====		
c) l'Organo di controllo, laddove eletto. =====		
Tutte le cariche sociali sono elettive. =====		
=====	Art. 17. Assemblea	=====
L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. =====		
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: =====		
• almeno una volta all'anno; =====		
• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; =====		
• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; =====		
• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi degli associati. =		
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. =====		
=====	Art. 18. Convocazione dell'Assemblea	=====
L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio per posta ordinaria, ovvero consegnata a mano, a mezzo sms,		

telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi anche tecnologici che garantiscano la piena conoscibilità della convocazione. =====

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. =====

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. =====

===== Art. 19. Competenze dell'assemblea =====

L'Assemblea ha i seguenti compiti: =====

- discute ed approva il bilancio; =====
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; =====
- approva il programma generale annuale di attività; =====
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri; =====
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; =====
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 13; =====
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; =====
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; =====
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; =====
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno; =====
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====

===== Art. 20. Regolare costituzione =====

All'Assemblea gli associati partecipano nella persona del legale rappresentante o di un delegato, scelto tra i componenti del proprio organo di amministrazione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega . =====

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. =====

===== Art. 21. Deliberazioni di modifiche statutarie e scioglimento =====

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. ===

===== Art. 22. Modalità di deliberazione dell'Assemblea =====

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto; gli

associati a cui essi appartengono possono farsi rappresentare in Assemblea da propri rappresentanti diversi dai componenti il Consiglio o da altri associati, per il tramite di delega. In questi casi, conservano il diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In caso di unanimità l'Assemblea può decidere di procedere per acclamazione. =====

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. =====

===== Art. 23. Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette componenti, secondo il numero determinato all'atto della nomina, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili, ma ad ogni rinnovo la composizione del Consiglio Direttivo deve variare almeno per i due quinti. =====

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. =====

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =====

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. =====

===== Art. 24. Convocazione del Consiglio Direttivo e modalità di deliberazione =====

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta con le modalità previste per l'assemblea, almeno 5 giorni prima della riunione stessa. =====

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con 24 ore di preavviso. =====

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. =====

===== Art. 25. Competenze del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. =

Nello specifico: =====

• elegge tra i propri componenti il presidente; =====

- elegge tra i propri componenti il vice presidente; =====
- elegge il tesoriere e il segretario; =====
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; =====
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; ===
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; =====
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione di missione, e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; =====
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; =====
- conferisce procure generali e speciali; =====
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; =====
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; =====
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; =====
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; =====
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio. =====

===== Art. 26. Integrazione del Consiglio Direttivo =====
 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. =====

===== Art. 27. Presidente =====
 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. =====

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. =====

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. =====

Il Presidente è rieleggibile una sola volta consecutivamente. =====

===== Art. 28 Segretario =====
 Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. =====

===== Art. 29. Organo di controllo =====
 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. =====

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. =====

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. =====

===== Art. 30. Revisore legale dei conti =====

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. =====

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. ===

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. =====

===== Patrimonio, esercizio sociale e bilancio =====

===== Art. 31 Esercizio sociale e bilancio =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. =====

In ogni caso, il bilancio è redatto in conformità ai modelli di cui all'art. 13, comma 3 D. Lgs. 117/17. =====

=====	Art. 32. Entrate	=====
Le entrate dell'associazione sono costituite da: =====		
a)	quote associative degli aderenti; =====	
b)	contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; =====	
c)	donazioni e lasciti testamentari; =====	
d)	rimborsi derivanti da convenzioni; =====	
e)	rendite patrimoniali; =====	
f)	attività di raccolta fondi; =====	
g)	entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;	
h)	ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. =====	
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====		
=====	Art. 33. Patrimonio	=====
Il patrimonio sociale, anche ai fini di quanto previsto all'art. 22 D. Lgs. 117/17 (acquisto della personalità giuridica), è costituito da: =====		
a)	dalle quote associative; =====	
b)	beni immobili e mobili; =====	
c)	azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; =====	
d)	donazioni, lasciti o successioni; =====	
e)	altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. =====	
=====	Art. 34. Destinazione del patrimonio	=====
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. =====		
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o cessazione di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====		
=====	Libri sociali, pubblicità, trasparenza, scioglimento	=====
=====	e destinazione del patrimonio residuo	=====
=====	Art. 35. Libri sociali	=====
L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: =====		
a)	libro degli associati; =====	
b)	registro dei volontari; =====	
c)	libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; =====	
d)	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. =====	
=====	Art. 36. Pubblicità e trasparenza	=====
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o		

rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. =====

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. =====

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione. =====

===== Art. 37. Bilancio sociale e informativa sociale =====

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ad 1 milione di euro l'associazione deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1 D. Lgs. 117/17; in ogni caso, se superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. =====

===== Art. 38. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni =====

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21, comma 2 dello statuto. =====

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. =====

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. =====

===== Norma finale =====

===== Art. 39 =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 117/2017 Codice civile, e alle loro eventuali variazioni. =====

Seravezza, lì ventisette luglio duemilaventidue. =====

Firmato: =====

Polacci Angelo n.n., Mungai Franco n.n., Benedetti Moreno n.n., Farnocchia Marino n.n., Cantini Carmen n.n., Mataresi Federico n.n., Bacci Stefano n.n., Pardini Barbara n.n., Biagi Maria Rosa n.n., Acuto Maria Luisa n.n., Pinetini Carlo n.n., Romoli Alessandro n.n. =====

Marzio Villari Notaio - sigillo. =====